



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Sindaco

Sindaco

Inserimento N. 83 del 20/05/2020

Ordinanza contingibile urgente n. 81 del 20/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Oggetto: Emergenza COVID – 19. Ulteriori misure a tutela della salute pubblica

IL SINDACO

Visti:

- il DPCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- Il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6" ;
- Il DPCM 04/03/2020 "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- Il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta dell'Emilia Romagna datata 08/03/2020;
- Il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta dell'Emilia Romagna datata 10/03/2020;
- Il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 22/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- il DPCM 26/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed i relativi Allegati;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta dell'Emilia Romagna datata 17/05/2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia

Considerato che:

- dal 18 maggio è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Continua ad essere vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- È consentito l'accesso alle aree gioco dei parchi da bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed agli adolescenti;
- Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- le linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 impongono al gestore, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio di contagio, specifiche attività di manutenzione e di controllo periodico, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

Rilevato che, stante le indicazioni espresse in premessa, non è possibile al momento garantire un adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei giochi nei parchi;

Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti di limitazione della fruizione delle aree gioco nei parchi, per le ragioni espresse in premessa, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Valutato infine che dal 15 giugno saranno consentite attività ludiche, ricreative ed educative per bambini, anche al chiuso o all'aria aperta;

Sentito il Prefetto di Modena

Visto l'art. 50.4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allo scopo di limitare ulteriormente il diffondersi del COVID – 19 sul territorio comunale

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 14 giugno 2020:

Su tutto il territorio comunale, il divieto di utilizzo delle aree comunali attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché dell'impiantistica sportiva e le attrezzature sportive a libera fruizione all'interno di parchi e giardini pubblici;

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza le violazioni delle disposizioni della presente saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni, sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

Che la presente ordinanza sia comunicata a:

- > Prefettura di Modena;
- > Questura di Modena;
- > Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Modena;
- > Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà, altresì, essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Castelfranco Emilia, 20/05/2020

Il Sindaco
Giovanni Gargano

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>)